



G. 30848

Sent. n.167/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Walter Berruti Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30848 del registro di segreteria, nei confronti di:

PEZZOTTI PAOLA, nata a Iseo il 05.04.1979, C.F.: PZZPLA79D45E333L, residente a Sulzano (BS), via Martignago n. 15, PEC: paola.pezzotti01@pec.fnofi.it

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Federica Dainotti, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi.

Nessuno presente per la convenuta non costituita in giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato in data 24 gennaio 2025, la Procura regionale citava in giudizio l'odierna convenuta, per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro

	47.947,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del	
	Comune di Sulzano, per aver illecitamente affidato, nella sua qualità	
	di Sindaco e Responsabile del Servizio finanziario, reiterati incarichi	
	professionali alla Sig.ra Moretti in violazione della normativa di	
	riferimento.	
	Nell'atto di citazione il Procuratore esponeva che l'odierno	
	procedimento originava dall'esposto, pervenuto in data 23.05.2022,	
	avente ad oggetto l'illegittimo reiterato conferimento di incarichi per	
	lo svolgimento del "servizio di elaborazione dati area finanziaria"	
	da parte del comune di Sulzano alla ditta individuale "Moretti	
	Erica", cui seguiva la necessaria attività istruttoria dettagliata nel	
	<i>libello</i> introduttivo.	
	In base alle risultanze acquisite - tra cui anche le dichiarazioni rese	
	dalla Sig.ra Moretti, in qualità di persona informata dei fatti, in sede	
	di audizione personale delegata alla GDF- la Procura individuava 12	
	incarichi professionali di durata trimestrale, affidati dal 2018 al 2022	
	all'impresa individuale Moretti Enrica dalla dott.ssa Pezzotti Paola,	
	ricostruendo puntualmente l'oggetto, la durata ed i compensi	
	pattuiti.	
	L'organo requirente, quindi, evidenziava plurimi profili di	
	illegittimità degli affidamenti, tra cui l'aver fittiziamente qualificato	
	l'incarico quale appalto di servizi, ancorché questo nella sostanza	
	risultasse palesemente riconducibile ad un contratto di prestazione	
	d'opera professionale, ovvero ad un contratto di lavoro autonomo	
	per cui dovevano trovare applicazione le prescrizioni normative	
	2	

	previste dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 che, invece,	
	risultavano consapevolmente disattese.	
	Gli incarichi esterni affidati alla Sig.ra Moretti afferivano, infatti,	
	ordinarie mansioni di supporto ed assistenza dell'elaborazione di	
	dati in materia contabile e finanziaria, assicurando supporto	
	all'unico funzionario contabile incardinato presso l'ufficio	
	ragioneria dell'ente, al fine di sopperire carenze di organico	
	dell'Ente e non per svolgere attività altamente qualificate come	
	previsto dalla norma.	
	In sostanza, quindi, stante la reiterazione degli incarichi trimestrali	
	risultavano aggirati i vincoli assunzionali del Comune e le norme ed	
	i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego	
	mediante concorso, attraverso la creazione, di fatto, di un surrettizio	
	rapporto di lavoro subordinato avente come oggetto lo svolgimento	
	di funzioni istituzionali meramente ordinarie.	
	La Procura, quindi, ascriveva la responsabilità amministrativa al	
	sindaco <i>pro tempore</i> , dott.ssa Paola PEZZOTTI, che, in virtù di propri	
	decreti, svolgeva anche la funzione di Responsabile dell'Area	
	Amministrativa e Finanziaria e, in tale qualità, aveva adottato tutte	
	le determine di affidamento degli incarichi.	
	La condotta foriera di danno erariale era imputata alla odierna	
	convenuta a titolo di dolo poiché gli incarichi erano stati	
	formalmente configurati come appalti di servizi, nonostante la	
	palese assenza delle tipiche caratteristiche sostanziali	
	(organizzazione imprenditoriale, assunzione del rischio e	
	3	

	assunzione di un'obbligazione di risultato) e quantificava il danno	
	erariale nell'importo di euro 47.947,00 in considerazione della	
	intervenuta prescrizione parziale rispetto a tutti pagamenti avvenuti	
	anteriamente al quinquennio.	
	Ritenendo, dunque, sussistenti tutti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità amministrativa la Procura, in data 25.09.2024 ha	
	emesso invito a dedurre nei confronti della dott.ssa Paola	
	PEZZOTTI, notificandolo via PEC in data 27.09.2024 (doc. 8).	
	In assenza di deduzioni difensive la contestazione di responsabilità	
	amministrativa è stata, quindi, formalizzata con la successiva	
	notifica dell'atto di citazione.	
	La convenuta non si è costituita in giudizio.	
	All'odierna udienza - data per letta la relazione con il consenso	
	delle parti - il Pubblico Ministero si è riportato alle contestazioni in	
	atti, chiedendo - previa dichiarazione di contumacia del convenuto	
	- l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per la	
	convenuta.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Il Collegio deve preliminarmente accertare la regolare	
	instaurazione del contraddittorio mediante corretta e tempestiva	
	notifica della citazione in giudizio. L'atto introduttivo è stato	
	notificato in data 29.01.2025 a mezzo PEC all'indirizzo	
	paola.pezzotti01@pec.fnofi.it risultante dall'Indice nazionale degli	
	indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (cd. registro INI-	
	4	

	PEC), giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti (cfr. doc. 3,	
	allegato all'atto di citazione).	
	Pertanto, accertata la regolarità della notifica va dichiarata -ai sensi	
	dell'art. 93 c.g.c.- la contumacia della convenuta Pezzotti Paola e,	
	non essendovi altre questioni preliminari da decidere, il Collegio	
	può affrontare il merito della controversia.	
	2. Il presente giudizio attiene ad una ipotesi di responsabilità	
	amministrativa per il presunto danno erariale subito dal Comune di	
	Sulzano di €. 47.947,00 (così quantificato al netto della intervenuta	
	prescrizione parziale) per i compensi corrisposti alla Sig.ra Moretti	
	Erica cui erano stati affidati reiterati incarichi professionali esterni	
	per lo svolgimento di mansioni ordinarie dell'ente e senza i	
	presupposti previsti dalla normativa di settore.	
	2.1 La domanda è parzialmente fondata e merita	
	accoglimento nei termini di seguito spiegati.	
	Come è noto, la facoltà della P.A. di affidare incarichi professionali a	
	soggetti esterni al proprio apparato organizzativo è soggetta a	
	condizioni rigorose poste dalla normativa di settore. L'art. 7 del	
	D.lgs. 165/2001, nel testo vigente all'epoca dei fatti, stabiliva ai	
	commi 6 e seguenti che:	
	<i>"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le</i>	
	<i>amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con</i>	
	<i>contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e</i>	
	<i>continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche</i>	
	<i>universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:</i>	
	5	

	<i>a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite</i>	
	<i>dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti</i>	
	<i>specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di</i>	
	<i>funzionalità dell'amministrazione conferente;</i>	
	<i>b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità</i>	
	<i>oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;</i>	
	<i>c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;</i>	
	<i>non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è</i>	
	<i>consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto per ritardi</i>	
	<i>non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso</i>	
	<i>pattuito in sede di affidamento dell'incarico;</i>	
	<i>d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e</i>	
	<i>compenso della collaborazione (...);</i>	
	<i>6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,</i>	
	<i>secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento</i>	
	<i>degli incarichi di collaborazione”.</i>	
	<i>Per quanto riguarda gli enti locali l’art. 110 D.lgs. 267/2000 prevede</i>	
	<i>che:</i>	
	<i>“6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento</i>	
	<i>può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.</i>	
	<i>Secondo l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale contabile il</i>	
	<i>mancato rispetto della predetta disciplina pregiudica “la legittimità</i>	
	<i>dell'incarico e costituisce fonte di responsabilità amministrativa. La</i>	
	<i>possibilità di fruire di apporti collaborativi da parte di soggetti estranei</i>	
	<i>all'apparato tecno-burocratico, infatti, configura un'opzione operativa di</i>	
	6	

	<i>carattere eccezionale, accessibile solo in presenza di stringenti requisiti,</i>	
	<i>posti a garanzia del principio dell'"autosufficienza organizzativa",</i>	
	<i>declinazione del principio costituzionale del buon andamento,</i>	
	<i>indispensabili presidi dell'economicità dell'azione pubblica e,</i>	
	<i>segnatamente, laddove ricorrono (e siano conseguentemente esternati nella</i>	
	<i>motivazione del pertinente provvedimento di conferimento)" (sez. II app.,</i>	
	<i>24.6.2020 n. 156; id. 16.5.2022 n. 222; sez. III app. 9.8.2021 n. 374; sez.</i>	
	<i>Lombardia, 2.8.2019 n. 214; id. 18.01.2023 n. 6).</i>	
	Ciò premesso, la giurisprudenza ha, inoltre, condivisibilmente	
	ritenuto che tutti i presupposti di legittimità degli incarichi indicati	
	nel riportato art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001 devono coesistere al	
	momento del conferimento dell'incarico e devono anche essere	
	esplicitati nella motivazione dell'atto di conferimento dell'incarico.	
	Conseguentemente, la mancanza anche di uno solo dei suddetti	
	presupposti è idonea a pregiudicare la legittimità dell'incarico ed è	
	valutabile quale <i>"prova di un illecito esercizio del potere amministrativo,</i>	
	<i>degradante in danno per l'erario pari all'esborso sostenuto dall'ente"</i> (sez.	
	<i>II app., 7.7.2022 n. 303; id. 4.6.2021 n. 127; id., 9.9.2020 n. 207; sez. III</i>	
	<i>app., 6.10.2016 n. 486).</i>	
	Infatti, la stringente disciplina sopra descritta costituisce presidio	
	legale posto, principalmente, a garanzia della cd. "autosufficienza	
	organizzativa" della pubblica amministrazione, quale declinazione	
	del principio costituzionale del buon andamento e strumento	
	indispensabile ad assicurare l'economicità dell'azione pubblica (Sez.	
	<i>II, app. 257/2020).</i>	
	7	

2.2 Ciò premesso, l'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio attesta la patente violazione da parte della convenuta delle norme in materia affidamento di incarichi esterni, poiché i vincoli sopra descritti non risultano affatto rispettati.

Devono escludersi, in primo luogo, sia il carattere straordinario delle attività affidate alla Sig.ra Moretti che lo svolgimento di attività altamente qualificate.

Ciò si evince chiaramente dall'oggetto delle plurime determine di conferimento degli incarichi, che indica *"supporto e assistenza per l'elaborazione dati in materia contabile e finanziaria"*, nonché dalle dichiarazioni rese dal Segretario generale del Comune, che ha chiarito che l'incarico era stato affidato per *"assicurare supporto all'unico funzionario contabile incardinato presso l'ufficio ragioneria dell'ente"*.

Tali circostanze fattuali sono, inoltre, confermate dalla corrispondenza inviata dalla sig.ra Moretti dalla mail istituzionale assegnatale dal Comune, nella quale si qualificava come "Ufficio Segreteria/Protocollo" (doc. 1, all. 14, allegato alla citazione), nonché dalla determina con la quale la sig.ra Moretti è stata nominata commissario in una gara per l'alienazione degli immobili comunali (doc. 1, all. 13, allegato alla citazione), nella quale la stessa risultava incardinata presso l'Ufficio Protocollo. Infine, lo svolgimento di funzioni palesemente ordinarie risulta avvalorato da quanto dichiarato dalla lavoratrice in merito alla tipologia di mansioni a lei affidate (cfr. doc. 6, allegato alla citazione).

	In secondo luogo, manca anche la verifica preliminare sulla	
	disponibilità di interna di personale in servizio, al fine di attestare	
	l'impossibilità oggettiva di fronteggiare la situazione di carattere	
	straordinario nella quale l'ente si era venuto a trovare, con risorse	
	già presenti in organico.	
	Ulteriore profilo di illegittimità dell'affidamento è rappresentato,	
	poi, dalla violazione del divieto di proroga o rinnovo dell'incarico.	
	Infatti, il medesimo incarico è stato affidato alla sig.ra Moretti, con	
	reiterati provvedimenti "fotocopia", senza soluzione di continuità,	
	dall'ottobre 2018 al novembre 2022 senza che nelle determine, a	
	firma della convenuta, vi fosse alcun riferimento ai provvedimenti	
	precedentemente adottati e agli incarichi già svolti.	
	3.2 Le circostanze fattuali e giuridiche sin qui considerate	
	comprovano - per quanto in questa sede rileva - l'illegittimità dei	
	conferimenti in esame che vanno imputati alla dott.ssa Pezzotti a	
	titolo di dolo eventuale. A tale conclusione, infatti, il Collegio	
	giunge sulla base di una serie di elementi sintomatici che indicano la	
	sussistenza di siffatto atteggiamento soggettivo della volontà.	
	Nel caso in esame, infatti, non solo gli incarichi trimestrali sono stati	
	affidati in maniera ripetuta nel tempo per ben 12 volte, ma dal	
	tenore letterale delle relative determine si ritrae il consapevole	
	utilizzo di espedienti formali volti ad eludere la normativa di	
	riferimento.	
	Da un lato, infatti, vi è stata la qualificazione puramente strumentale	
	dell'incarico quale appalto di servizi, pur in palese assenza dei	
	9	

	presupposti oggettivi e soggettivi di tale tipologia contrattuale (cfr.	
	art. 1655 c.c., organizzazione dei mezzi, assunzione del rischio,	
	obbligazione di risultato) e dall'altro la totale assenza di riferimento	
	ai precedenti incarichi così che formalmente risultasse rispettato il	
	requisito della temporaneità dell'affidamento.	
	Il reiterato utilizzo di tali espedienti, ad avviso del Collegio, è	
	sintomatico di un atteggiamento soggettivo che travalica i confini	
	della macroscopica negligenza assumendo il contorno di una	
	consapevole volontà di "aggiramento" della normativa con	
	accettazione del rischio di inutili esborsi da parte dell'Ente locale.	
	A tale conclusione, non può non rilevare che la dott.ssa Pezzotti,	
	cumulando la carica di Sindaco e l'incarico di Responsabile del	
	Settore Amministrativo - Finanziario del Comune era tenuta ad	
	esercitare le proprie funzioni in modo informato e consapevole	
	rispetto al contesto giuridico oggetto della determine assunte, e,	
	quindi, in caso di incertezza o complessità della materia ad	
	assumere pareri istruttori o a coinvolgere gli Uffici Amministrativi	
	per eventuali approfondimenti o valutazione di competenza.	
	3.3 Verificata giudizialmente l'antigiuridicità della condotta	
	ascritta alla dott.ssa Pezzotti nei termini sopra descritti, vanno	
	quindi accertati l'an ed il <i>quantum</i> del conseguente danno erariale da	
	risarcire.	
	A tale riguardo, l'atto di citazione, sulla scorta di consolidata	
	giurisprudenza contabile, ha desunto la totale inutilità dell'incarico	
	esterno conferito alla Sig.ra Moretti dal mancato rispetto dei	
	10	

presupposti e dei limiti previsti dalla normativa per il conferimento da parte della P.A. di incarichi esterni e, per l'effetto, ritenuto la complessiva spesa sostenuta per l'erogazione dei relativi compensi foriera di danno erariale (*"ove vengano trasgredite le norme che hanno previsto determinati presupposti od imposto precisi limiti per il conferimento, da parte di un Ente Pubblico, di incarichi di consulenza o di collaborazione a soggetti esterni...la spesa che sia stata sostenuta per l'erogazione dei relativi compensi viene a configurarsi come foriera di danno erariale mentre le prestazioni rese dal consulente o dal collaboratore debbono ritenersi prive di giuridica apprezzabilità nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa promosso a carico di chi aveva illegittimamente conferito l'incarico. Opinando diversamente, infatti, potrebbero essere agevolmente eluse le prescrizioni imposte dal legislatore al fine di ridurre o perlomeno contenere le spese sostenute dagli Enti Pubblici per l'utilizzo di soggetti esterni"* (Sez. app. Sicilia, n. 147/2021)".

Pertanto, la Procura seguendo detto indirizzo giurisprudenziale ha dato atto di aver scomputato dalla complessiva somma corrisposta dal Comune di Sulzano alla Sig.ra Moretti determinata in euro 51.547,00 (v. tabella a pagina 5 e 6 della citazione) l'importo di €. 3.600, versato con mandato dell'11.1.2019 e quindi -ormai- prescritto, così richiedendo il risarcimento di euro 47.947,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Con riferimento alla prefata allegazione, appare opportuno precisare che l'approdo giurisprudenziale cui la citazione si riferisce ai fini della prova del danno - non potendo essere letto come il

	superamento del principio secondo cui la responsabilità	
	amministrativa non consegue per la semplice inosservanza della	
	legge (cd. responsabilità formale) - va piuttosto inteso come	
	espressione di una presunzione di inutilità della spesa ritraibile sia	
	dalla mancanza dei presupposti previsti dalla legge che dalle	
	risultanze in atti.	
	Conseguentemente, come per ogni fattispecie di responsabilità	
	amministrativa, devono trovare applicazione i noti principi in	
	materia di onere della prova ex artt. 2697, 2727, 2729 e 1226 c.c., le	
	cui risultanze saranno poi ponderatamente valutate dal Collegio che	
	potrà, ove ve ne sia evidenza fattuale, anche procedere ad una	
	valutazione dell'eventuale <i>utilitas</i> comunque conseguita, ai sensi	
	dell'art. 1, c. 1-bis l. 20/1994 (in termini v. Sez. II Appello n.	
	549/2016; id. n. 1391/2016).	
	Pertanto, seguendo questa direttrice sistematica, si impongono le	
	seguenti considerazioni ai fini della decisione sull' <i>an</i> e sul <i>quantum</i>	
	del conseguente pregiudizio erariale.	
	Innanzitutto occorre ricordare che tra gli obiettivi perseguiti dalla	
	normativa in materia di affidamento di incarichi a soggetti eterni da	
	parte della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 7, comma 6,	
	D.lgs. 165/2001, vi è non solo quello finanziario del contenimento	
	della spesa per consulenze e collaborazioni ma anche quello di	
	evitare la duplicazione di spese inutili o superflue qualora	
	l'esternalizzazione di mansioni ordinarie comporti altresì il mancato	
	utilizzo di personale, già presente nell'organico amministrativo.	
	12	

	Sotto questo aspetto, quindi, può certamente ritenersi che l’inutilità	
	dell’incarico esterno sia correlata all’accertata sussistenza in pianta	
	organica di figure astrattamente adatte allo svolgimento delle	
	attività poi affidate all’esterno, e che l’importo del corrispettivo	
	pagato costituisca il parametro su cui quantificare il danno erariale	
	da addebitare al responsabile.	
	Sul piano probatorio, come condivisibilmente ritenuto dalla	
	giurisprudenza di appello, <i>“il Collegio è chiamato ad applicare la regola</i>	
	<i>di giudizio ex art. 2697 c.c., in ossequio al criterio distributivo racchiuso</i>	
	<i>nel brocardo latino onus probandi incumbit ei qui dicit”</i> (v. Sez. II,	
	7.7.2022 n. 303).	
	Pertanto, spetterà al PM dimostrare che l’organico dell’ente	
	pubblico comprendeva figure idonee, in astratto, ad eseguire le	
	mansioni ordinariamente corrispondenti alla qualifica ricoperta,	
	mediante produzione di tabelle o elencazione di dipendenti in	
	servizio, mentre la prova della inadeguatezza o della indisponibilità	
	del personale incomberà sulla parte convenuta che deduca tale fatto	
	impeditivo, dimostrando di aver preliminarmente proceduto ad una	
	idonea ricognizione del personale interno (v. anche <i>in terminis</i> Sez.	
	III, app. n. 374/2021).	
	Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti dalla	
	Procura emerge:	
	- da un lato, il mancato svolgimento di una istruttoria da parte	
	della convenuta Pezzotti al momento dell’adozione degli atti	
	di affidamento dell’incarico esterno, invero qualificato come	
	13	

	appalto di servizi, non risultando effettuato né un previo	
	interpello tra i dipendenti né una ricognizione del personale	
	in servizio con qualifica adeguata allo svolgimento delle	
	mansioni richieste (doc 1, all. 2 - 12 dell'atto di citazione);	
	- dall'altro, la presenza in organico di n. 4 funzionari	
	amministrativi di area C, di cui uno solo per il profilo Tributi	
	e Commercio, a fronte di una pianta organica di 9 dipendenti	
	e di due posti vacanti (cfr. Organigramma inserito nel "Piano	
	triennale fabbisogni personale" approvato con Deliberazione	
	di Giunta n. 12 del 22.02.2022, Doc. 1, all. 21 dell'atto di	
	citazione);	
	- infine, la deliberazione, nel "Piano triennale fabbisogni	
	personale" approvato dalla con Deliberazione di Giunta n. 12	
	del 22.02.2022, dell'assunzione di un istruttore	
	amministrativo/contabile cat. C. part-time per 24 ore	
	settimanali (con decorrenza presunta dal 1.3.2022 a fronte	
	dell'ultima proroga dell'incarico alla Sig.ra Moretti fino al	
	21.11.2022).	
	Alla luce di ciò, va rilevato che, anche a fronte dell'omessa	
	preventiva ricognizione del personale in servizio, l'organigramma	
	presente in atti (doc. 1, all.21) non dà evidenza della presenza di	
	personale interno che - in astratto - avrebbe potuto essere	
	proficuamente impiegato nello svolgimento delle mansioni	
	esternalizzate, per cui non se ne può inferire una indubbia inutilità	
	della spesa.	
	14	

	Il Collegio, pur consapevole che detto organigramma si riferisce solo	
	al 2022, tuttavia, ritiene significativa per il proprio convincimento	
	l'informazione che se ne ritrae, poiché trattasi di un documento	
	affacente al fascicolo di parte attrice cui spettava dimostrare il	
	mancato utilizzo di personale interno per l'intero periodo di durata	
	degli incarichi, secondo il riparto probatorio sopra ricordato.	
	Di contro, il "Piano triennale fabbisogni personale" approvato con	
	Deliberazione di Giunta n. 12 del 22.02.2022 evidenzia la probabile	
	inutilità della spesa per l'erogazione dei compensi alla Sig.ra Moretti	
	a partire da marzo 2022 e fino alla conclusione dell'ultima proroga	
	dell'incarico in data 21.11.2022, in considerazione della deliberata	
	assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale <i>part-</i>	
	<i>time</i> cat. C con profilo amministrativo-contabile.	
	Orbene, alla luce di tutto quanto sopra considerato e delle evidenze	
	fattuali risultanti dalla documentazione presente nel fascicolo di	
	giudizio, il Collegio reputa parzialmente comprovata la presunzione	
	di totale disutilità degli incarichi esterni affidati alla Sig.ra Moretti	
	come descritti in atti, non risultando neppure una qualche	
	inadempienza o ritardo nell'esecuzione della prestazione	
	professionale da parte della Moretti.	
	Tenuto conto di tutti gli elementi giuridico-fattuali sopra rilevati, il	
	Collegio ritiene che la presunta disutilità degli incarichi esterni	
	affidati dall'odierna convenuta, in consapevole violazione della	
	normativa di settore, risulti accertata nella misura del 50% e che il	
	<i>quantum</i> del danno erariale subito dal Comune di Sulzano, non	
	15	

	potendo essere provato nel suo preciso ammontare – debba essere	
	liquidato equitativamente prendendo come parametro di	
	riferimento il 50% dell’ammontare dei compensi corrisposti per	
	l’esternalizzazione.	
	Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi, ad avviso del	
	Collegio, la descritta e comprovata condotta antigiuridica ascritta	
	all’odierna convenuta ha causato un danno erariale, per inutilità	
	della spesa sostenuta, che può essere quantificato, in via equitativa,	
	nella somma di €. 23.973,50, pari al 50% del corrispettivo pagato alla	
	Sig.ra Moretti, come contestato nell’atto di citazione.	
	4. Conclusivamente va affermata, in questa sede, la	
	responsabilità amministrativa della Dott.ssa PEZZOTTI Paola per il	
	danno patito dal Comune di appartenenza eziologicamente	
	riconducibile all’accertata condotta illecita sopra descritta a titolo di	
	dolo eventuale.	
	La convenuta – in parziale accoglimento della domanda attorea - va,	
	quindi, condannata a risarcire al Comune di Sulzano il danno	
	erariale di euro €. 23.973,50 comprensivi di rivalutazione.	
	Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di	
	pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come	
	in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	16	

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della
domanda proposta dal Procuratore regionale:

DICHIARA la contumacia di PEZZOTTI PAOLA;

CONDANNA la convenuta **PEZZOTTI PAOLA**, C.F.: PZZPLA79D45E333L, nata a Iseo il 5.04.1979, residente a Sulzano (BS), via Martignago n. 15, al pagamento, in favore del Comune di Sulzano della somma di euro 23.973,50, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della sentenza e sino al pagamento. Condanna la predetta al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in euro 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre
2025.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Cons. Barbara Pezzilli)

(Pres. Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/11/2025

il Direttore di Segreteria

(Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente